

La Commissione va in deroga all'ultimo capoverso dell'articolo

3.1 del Regolamento, prevedendo che anche le associazioni di volontariato possano essere sedi di tirocinio; le funzioni di tutor possono essere espletate da un socio dell'associazione in veste di volontario, fermi restando i requisiti dell'Art. 3 del Regolamento. Inoltre, si richiede che le associazioni dichiarino: (1) se l'associazione è iscritta all'Albo regionale competente; (2) se esiste un registro dei soci; (3) se lo psicologo-tutor è iscritto nell'elenco dei soci, e, in caso affermativo, il numero e la data di iscrizione; (4) se è prevista una copertura assicurativa per il tutor; tali informazioni devono essere fornite come auto-dichiarazione (modulo in preparazione, che sarà allegato al verbale del prossimo incontro della Commissione). Nel caso di Associazioni riconosciute, ossia se iscritte all'Albo regionale competente, e in presenza degli altri requisiti richiesti, allora la Convenzione può essere stipulata. Nel caso di Associazioni non riconosciute, ossia non iscritte all'Albo regionale competente, allora la richiesta di convenzione corredata di tutti i moduli deve essere presentata alla Commissione.

Per le Convenzioni attualmente in vigore con Associazioni di volontariato stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la Commissione autorizza i tirocini in corso e dà mandato agli uffici amministrativi di richiedere alle sedi di mettersi in regola con i requisiti richiesti nel presente verbale al fine di autorizzare un eventuale successivo tirocinio.